CONVENZIONE

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DEI MIGRANTI DAL NORD AFRICA DI CUI ALL'OPCM 3933 DEL 13.4.2011.

Il Comune di Scandicci

Impegno all'attivazione di un sistema di accoglienza compatibile con il modello

S.P.R.A.R.

Il Soggetto Attuatore ed il Comune di Scandicci

VISTO l'accordo quadro datato 4 aprile 2011, fra il Prefetto di Firenze – in qualità di Delegato del Ministro per la stipula dei patti in tema di sicurezza e per il soccorso pubblico tra Ministero dell'Interno e Regione – e il Presidente della Regione Toscana, avente ad oggetto l'accoglienza degli immigrati provenienti dai paesi del Nord Africa;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'accoglienza in favore dei migranti dal Nord Africa, ed in particolare l'articolo 7 dell'OPCM 3948 del 20 giugno 2011, commi 1 e 3, nella parte in cui prevedono che i Soggetti Attuatori possano stipulare contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati, garantendo servizi equivalenti a quelli previsti "con il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.)" (articolo 7, comma 1, OPCM 3948 del 20.6.2011), corrispondendo a tal fine l'importo giornaliero omnicomprensivo non superiore ad € 46,00 pro-capite (articolo 7, comma 3, OPCM 3948 del 20.6.2011);

VISTE le disposizioni normative concernenti la materia ed in particolare la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante le norme inerenti la "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

RILEVATO che il modello di accoglienza di cui al richiamato accordo-quadro nell'ambito della Regione Toscana è preordinato ad assicurare, attraverso un modulo di accoglienza diffusa una forte integrazione dei cittadini migranti con il territorio;

RILEVATO che il modello operativo indicato con il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (SPRAR), appare più coerente con le finalità di accoglienza diffusa;

RILEVATO che gli Enti Territoriali, ed in particolare il Sindaco, sono i soggetti esponenziali che meglio possono, concretamente, sostanziare tale percorso di accoglienza;

RILEVATO, altresì, che la fase emergenziale richiede una valutazione di compatibilità dei moduli ordinari con quelli concretamente attivabili in tale situazione emergenziale e che conseguentemente l'accoglienza possa essere distinta in almeno due fasi;

RILEVATO che l'attività di accoglienza nel comprensorio di competenza è già stata attivata da Aprile 2011;

CONVENGONO

Il Comune di Scandicci, anche attraverso soggetti terzi, assicurerà l'accoglienza ai cittadini migranti rendendo, nella prima fase, prestazioni preordinate ad assicurare la mediazione culturale, l'assistenza sanitaria, alloggiativa e di vitto, nonché, anche attraverso forme di collaborazione istituzionale con le Prefetture territorialmente competenti, le prime attività indispensabili per il riconoscimento dei diritti e della tutela giuridica del cittadino immigrato.

Il Soggetto Attuatore, in ragione alle previsioni di cui alle richiamate ordinanze in cui è fissato, salva espressa deroga, il tetto massimo pari ad Euro 46 giornaliere per persona, e comunque a piè di lista, si impegna a riconoscere previa presentazione di adeguata documentazione contabile un corrispettivo per le predette prestazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 27 ter, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Entro il termine tendenziale di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il Comune di Scandicci si impegna a presentare un apposito progetto il quale, compatibilmente con la situazione emergenziale in atto, assicuri prestazioni pienamente coerenti con quelle indicate nel predetto manuale operativo per il sistema S.P.R.A.R..

Il Comune si impegna altresì a curare quotidianamente, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, l'aggiornamento dei dati concernenti la presenza dei cittadini richiedenti asilo accolti nelle strutture ubicate nel proprio territorio comunale, utilizzando a tal fine il sistema informatico appositamente predisposto dalla Regione Toscana.

L'atto convenzionale in questione viene adottato nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti l'osservanza della regolarità contributiva e previdenziale, nonché della tracciabilità finanziaria e delle disposizioni in materia di legislazione antimafia e alle incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione derivanti da condanne o procedimenti penali in corso.

Firenze,

Il Soggetto Attuatore Vice Prefetto Vicario (Salvatore Malfi) Il Comune di Scandicci Il Sindaco Simone Gheri